



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 2

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - (CLLD) PRIORITÀ 3

Schema di Convenzione tra
l'Organismo Intermedio ed il Gruppo di Azione Locale

PN FEAMPA
ITALIA 2021 | 2027

GIUGNO 2023

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA

E

IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA (GAL PESCA)

PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)

PRIORITÀ 3 - P.N. FEAMPA 2021/2027

(Art. 30 Reg. UE n. 2021/1139)

L'anno _____ nel mese di _____ il giorno _____ in _____,

TRA

la Regione Liguria, Assessorato Regionale Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo, Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Settore Politiche agricole e della Pesca, successivamente denominata Organismo Intermedio o in sigla "OI" – codice fiscale 95027330109– con sede in Genova, Via Fieschi 15, rappresentata ai fini del presente atto nella persona di Riccardo Jannone, domiciliato per la carica presso la predetta sede, che interviene al presente atto in qualità di Referente dell'OI (successivamente denominato in sigla ROI) del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027;

E

Il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca _____,
successivamente denominato per brevità "GAL Pesca", Partita IVA _____
C.F. _____, con sede in _____, via _____,
nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica presso la predetta sede, in qualità di attuatore della strategia
territoriale _____ relativa all'area _____

PREMESSO CHE

- 1) con Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 sono state approvate le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2) con Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 è stato istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;
- 3) con Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027;
- 4) con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 final del 03 novembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- 5) con procedura scritta del 13 maggio 2023 del Comitato di Sorveglianza sono stati approvati i Criteri di Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo;
- 6) con Decreto MASAF del 19 aprile 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale;
- 7) con procedura scritta del Tavolo Istituzionale chiusa il 28/06/2023 sono stati approvati i seguenti documenti: documento metodologico per l'applicazione dei criteri di selezione, schema di avviso pubblico per la selezione dei GAL Pesca, Format per la predisposizione della Strategia, modello di istanza per la selezione a due fasi, modello di istanza per la selezione ad una fase, modello di istanza per il sostegno preparatorio, modello di istanza per la richiesta del contributo sul sostegno preparatorio, modello di domanda di pagamento per il sostegno preparatorio;
- 8) in data è stata stipulata la Convenzione tra l'AdG e gli OI ...
- 9) l'Avviso pubblico è stato pubblicato da codesto OI in data
- 10) l'Atto di approvazione della graduatoria per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale è stato pubblicato da codesto OI in data ...;

Tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Organismo Intermedio (OI) ed il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca (GAL Pesca) “_____”, definendone responsabilità ed obblighi, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di cui all'ALLEGATO I, ammessa a contributo con Decreto del Dirigente n°__ del ___, nell'ambito dell'attuazione della Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 “*Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura*”, Obiettivo Specifico 3.1 “*Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura*” di cui agli artt. 29 e 30 del Reg. UE n. 2021/1139.

Le attività sono esercitate dal GAL Pesca nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti europei (in particolare Reg. UE 2021/1060 e Reg. UE n. 2021/1139, dal PN FEAMPA 2021-2027, dai criteri di ammissione e selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 13 maggio 2023, dall'Avviso emanato dall'OI di cui alla premessa 9, nonché in ottemperanza alla documentazione attuativa del PN FEAMPA emanata dall'Autorità di Gestione (AdG) e degli OI del PN FEAMPA.

Art. 3

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. UE n. 2021/1060 e dal Reg. UE n. 2021/1139, ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL approvata e dei controlli ex post in coerenza con la conclusione della Programmazione FEAMPA 2021/2027.

Articolo 4

Contributo pubblico per l'attuazione della SSL

Il contributo pubblico attribuito per l'attuazione della SSL è destinato a finanziare:

- le operazioni che il GAL Pesca porrà in essere, in qualità di beneficiario finale (interventi a titolarità, compresa l'attività di cooperazione) sotto la propria responsabilità;
- le operazioni connesse ai bandi che il GAL Pesca predisporrà e pubblicherà, finalizzati alla selezione dei beneficiari (interventi a regia), previa adozione degli atti di volta in volta necessari per l'attuazione delle singole tipologie di intervento.

Articolo 5

Erogazione delle risorse

L'erogazione del contributo pubblico direttamente gestito dal GAL Pesca nel rispetto delle previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. è effettuata dall'O.I. sul c/c dedicato intestato al GAL Pesca congruamente agli importi specificati nella SSL approvata, sotto forma di anticipo, pagamenti per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.

Il GAL Pesca potrà ottenere il versamento di una anticipazione fino al 50% del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione. L'anticipazione potrà essere erogata esclusivamente su presentazione di polizza fidejussoria pari al 100% dell'importo anticipato.

Ulteriore anticipo del 50% del contributo pubblico potrà essere erogato per le misure di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale dopo il ricevimento dell'avvio dei lavori di ciascuna misura. L'anticipazione potrà essere erogata esclusivamente su presentazione di polizza o garanzia fidejussoria pari al 100% dell'importo anticipato.

Articolo 6

Obbligo di spesa

Il GAL Pesca si impegna, su richiesta dell'OI, a presentare la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL. Tali relazioni potranno essere oggetto di incontri con l'OI (come per le attività di monitoraggio e controllo all'art. 15 della presente Convenzione).

Il GAL Pesca è tenuto a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle Azioni previste dalla SSL approvata, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/1139 e nel rispetto dei tempi indicati dall'OI.

Art. 7

Modifiche della Convenzione

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la

presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente Convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Le Parti, nello specifico, si impegnano a modificare la presente Convenzione nei limiti e nelle modalità descritte nel Art. 12 Modifiche alla SSL, varianti e proroghe.

Art. 8

Obblighi, divieti e responsabilità connesse alla Convenzione

Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione.

L'OI, in merito all'attuazione della Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni in oggetto a questa Convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le suddette funzioni.

Il GAL Pesca si impegna a trasmettere all'OI ed all'AdG, su richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Il GAL Pesca si impegna a non cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente Convenzione.

Art. 9

Compiti ed obblighi dell'OI

La Regione Liguria, Assessorato Regionale Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo, Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Settore Politiche agricole e della Pesca, in qualità di Organismo Intermedio in base a quanto stabilito dall'Accordo Multiregionale e dalla Convenzione stipulata con l'AdG del PN FEAMPA 2021-2027, è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione e gestione dell'Azione 1 e dell'Azione 2 dell'OS 3.1 nell'ambito della Priorità 3.

L'OI si impegna a:

- fornire un supporto in fase di predisposizione dei bandi a regia GAL Pesca, ovvero fornire il proprio nulla osta entro e non oltre un termine, stabilito dall'OI, dalla ricezione dello schema di bando predisposto dal GAL Pesca;
- verificare ed approvare eventuali modifiche e/o variazioni della SSL proposte dal GAL Pesca con le modalità descritte dall'Art. 12 Modifiche alla SSL, varianti e proroghe;
- provvedere a revisionare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a

tutte le operazioni nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente Convenzione;

- assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili del GAL Pesca;
- verificare le richieste di erogazione del finanziamento inoltrate dal GAL Pesca;
- erogare i contributi e le eventuali anticipazioni al GAL Pesca, adottando atti e procedure che salvaguardino la possibilità di rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità, relativamente agli interventi a titolarità, in cui le operazioni sono attuate direttamente dal GAL Pesca in qualità di beneficiario;
- mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività di verifica, come da Art. 15 della presente Convenzione;
- proporre, in caso di sopravvenute esigenze di adeguamento a mutate situazioni che rendono difficilmente realizzabile quanto programmato nella strategia, modifiche o integrazioni della SSL, di concerto con il GAL Pesca;
- dare pubblicità sul sito regionale degli avvisi trasmessi dal GAL Pesca;
- convocare riunioni periodiche per la valutazione dell'avanzamento della strategia e fornire supporto per eliminare/mitigare eventuali criticità in fase di realizzazione della SSL;
- Valutare la coerenza, l'ammissibilità e fattibilità dei progetti operativi per l'attuazione della Azioni a titolarità, comunicando le eventuali prescrizioni correttive.

Art. 10

Compiti ed obblighi del GAL Pesca

Essendo titolare della SSL ed eventualmente beneficiario di parte delle operazioni da essa previste, il GAL Pesca conserva, nei confronti dell'OI, la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

Il GAL Pesca è chiamato svolgere i seguenti compiti previsti al par. 3 dell'Art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1060:

- a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
- b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
- c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
- d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile, interno al GAL Pesca, della verifica finale dell'ammissibilità prima

dell'approvazione;

- e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
- f) valutare l'attuazione della strategia.

In particolare, il GAL Pesca si impegna a:

- attuare le azioni previste nella SSL nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma;
- mantenere le condizioni di ammissibilità relative all'avviso pubblico regionale per l'intera durata dell'attuazione della SSL, come le percentuali di rappresentanza di tutti i gruppi di interesse nell'organo decisionale, la sostenibilità amministrativa e la struttura organizzativa del GAL Pesca;
- garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti disposizioni Nazionali e unionali in materia di appalti; in particolare, eventuali affidamenti di appalti ai soci del GAL Pesca, o a società dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, sono ammissibili esclusivamente nei casi in cui l'affidamento avvenga tramite procedura aperta ovvero modalità di selezione idonee a garantire la massima partecipazione e, dunque, senza alcun restringimento né limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- trasmettere all'O.I., per le verifiche di competenza, gli schemi di bando per l'attuazione delle azioni a regia nonché le selezioni delle operazioni effettuate nell'ambito delle azioni stesse, le procedure definite per l'individuazione dei fornitori di beni e servizi nell'ambito delle azioni a titolarità, le modifiche e/o variazioni della SSL;
- garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione;
- garantire che tutte le azioni messe in opera dal GAL Pesca siano realizzate all'interno del territorio del GAL Pesca o lo interessino in maniera diretta;
- mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività, come da Art. 15 della presente Convenzione;
- nominare una figura di riferimento per l'inserimento dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni del GAL Pesca nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente Convenzione;
- redigere un regolamento interno al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure attuate dal GAL Pesca.

Il GAL Pesca si impegna a completare l'attuazione della SSL e concludere tutti gli adempimenti di cui alla presente Convenzione entro il termine fissato dalla SSL.

Art. 11

Quadro finanziario

1. Disimpegno: al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 105, 106 107 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'O.I ed il GAL Pesca, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma Nazionale FEAMPA per gli interventi di competenza nell'ambito della Priorità 3.
2. Soglia minima di realizzazione: il GAL Pesca si impegna a rendicontare entro la fine della Programmazione FEAMPA 2021-2027, una soglia minima di realizzazione della spesa pari al 70% del totale contributo pubblico attribuito alla SSL; nel caso in cui non dovesse essere raggiunta tale quota minima, sarà applicata una decurtazione totale pari all'anticipazione richiesta delle spese di gestione e animazione.

In ogni caso il GAL Pesca si impegna, al fine di raggiungere la soglia minima di spesa sopraindicata, a rispettare il seguente cronoprogramma di spesa minima rendicontata pari ad almeno:

- il 5% entro 1 anno dall'approvazione della strategia;
- il 30% entro 3 anni dall'approvazione della strategia;
- il 70% entro il 31/12/2028.

L'eventuale ritardo dell'avanzamento della spesa da parte del GAL Pesca, rispetto a quanto previsto nel precedente comma potrà comportare la riduzione della partecipazione finanziaria del PN FEAMPA all'attuazione della SSL, con obbligo per il GAL Pesca di rimodulare il piano finanziario della stessa SSL.

Nel caso in cui la rimodulazione finanziaria della SSL non sia possibile, sarà applicata una decurtazione del budget previsto per le spese di gestione e animazione concesse. Le risorse liberate saranno disimpegnate e impiegate dall'O.I. su altre priorità previa autorizzazione dell'AdG.

Art. 12

Modifiche alla SSL, varianti e proroghe

Il GAL Pesca può proporre nell'intero periodo della programmazione FEAMPA una o più modifiche e/o variazioni alla SSL, secondo quanto previsto dalle disposizioni procedurali dell'O.I.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL devono essere sottoposte preventivamente all'O.I che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del PN FEAMPA e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. La relativa richiesta del GAL Pesca deve essere corredata da apposita relazione dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche alla SSL approvata ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL **non possono** in nessun caso comportare:

- a) un aumento del contributo concesso, salvo il caso di redistribuzione e riassegnazione delle risorse finanziarie nell'ambito della Priorità 3 del PN FEAMPA;
- b) la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL;
- c) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo il collocamento in graduatoria della SSL in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- d) l'alterazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, con particolare riguardo al partenariato, all'estensione territoriale e alla composizione dell'organo decisionale del GAL Pesca;
- e) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di selezione della SSL tale da non consentire il collocamento in graduatoria in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo.

Non saranno sottoposte alla procedura prevista nel presente articolo e, quindi, non richiederanno autorizzazione dell'OI, le modifiche alla ripartizione o alla finalizzazione delle spese di gestione e animazione, a condizione che non venga modificata la dotazione finanziaria complessiva assegnata.

Non saranno sottoposte alla procedura prevista nel presente articolo e, quindi, non richiederanno autorizzazione dell'OI, le modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL, fino ad un massimo del 10%, in più o in meno, a condizione che tali modifiche non comportino la variazione del contributo totale assegnato. Resta comunque l'obbligo di comunicazione all'OI di tali modifiche.

La richiesta di proroga dell'attuazione della SSL da parte del GAL Pesca deve essere debitamente giustificata e preventivamente autorizzata dall'OI, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal Reg. UE n. 2021/1060, dal PN FEAMPA e dal DPR sull'ammissibilità delle spese; in caso di autorizzazione di proroga, la durata della presente Convenzione è automaticamente prolungata fino al nuovo termine concesso.

Art. 13

Pubblicità, trasparenza e comunicazioni

L'OI si impegna a verificare ed in caso a portare tempestivamente a conoscenza del GAL Pesca eventuali comunicazioni impartite dall'Autorità di Gestione.

Il GAL Pesca si impegna a trasmettere tutte le comunicazioni ufficiali obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata.

Il GAL Pesca si impegna a fornire all'AdG ogni utile informazione e documentazione richiesta ai fini del monitoraggio della SSL, mediante l'indirizzo di posta elettronica clld.feampa@masaf.gov.it

Il GAL Pesca si impegna a partecipare alle riunioni indette dall'AdG, dai Servizi della Commissione, dall'O.I. e dalla Rete GAL nazionale.

Il GAL Pesca è tenuto a conformarsi alla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. A tal fine deve, almeno:

- 1) Realizzare incontri sul territorio mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste.
- 2) Dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede.
- 3) Dotarsi di un sito web.

Art. 14

Sistema informativo

Il GAL Pesca si impegna ad inserire all'interno del sistema informativo del PN FEAMPA i dati relativi alle attività della SSL, come dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali; inoltre, si impegna ad individuare una figura all'interno del suo organigramma che avrà il ruolo di inseritore dei dati.

L'OI si impegna a coordinare, sovrintendere e validare le operazioni svolte dal GAL Pesca sul sistema informativo; inoltre, si impegna all'elaborazione delle dichiarazioni di spesa, trasmettendole all'AdG.

Il GAL Pesca dovrà, inoltre, fornire su richiesta dell'OI, la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL.

Art. 15

Attività di Monitoraggio, controllo e valutazione

L'OI ed il GAL Pesca si impegnano a nominare una figura di riferimento al loro interno responsabili delle attività di monitoraggio e di controllo.

1. **Monitoraggio:** in fase di attuazione della SSL, il GAL Pesca si impegna ad effettuare le attività di monitoraggio, aggiornamento e valutazione della Strategia con le modalità descritte ai fini della partecipazione dell'avviso pubblico regionale ____ del ____.

Per la verifica dell'andamento dell'attuazione della SSL dal punto di vista finanziario, procedurale e del raggiungimento degli obiettivi, il GAL Pesca dovrà presentare relazioni di avanzamento lavori secondo il modello previsto, qualora richiesta dall'OI.

L'O.I. si impegna a monitorare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle azioni del GAL Pesca attraverso la discussione dell'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni nonché organizzando specifici incontri con il GAL Pesca.

2. **Controllo:** l'OI si impegna a definire e formalizzare un proprio sistema di gestione e controllo, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG predisposto in conformità all'art. 69 par. 11, all'allegato XVI del Reg. (UE) n. 2021/1060 e alle procedure definite dall'AdG per

le funzioni ad esso delegate.

I controlli saranno effettuati a garantire il rispetto dell'Art.11 - Ammissibilità delle domande del Reg. (UE) n. 2021/1139.

3. Valutazione: il GAL Pesca si impegna, come riportato dall'art. 33, paragrafo 3, lett. f) del Reg. UE n. 2021/1060, a verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate. Inoltre, si impegna a condurre attività di sorveglianza e valutazione specifiche legate alla SSL.

L'OI si impegna a risolvere, congiuntamente con l'AdG se necessario, le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del sistema informativo.

Art. 16

Messa a disposizione degli atti

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni europee o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAL Pesca si impegna a rendere disponibili all'OI, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti allo stato delle procedure nei tempi stabiliti dallo stesso OI.

Art. 17

Risoluzione della Convenzione

In caso di gravi inadempienze o di violazioni degli obblighi da parte del GAL Pesca e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività derivanti dalla presente Convenzione, la presente Convenzione si intende risolta di diritto decorsi i termini dell'apposita diffida scritta ad adempiere da parte dell'OI.

Articolo 18

Principio di leale collaborazione

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegnano ad un'attuazione della presente Convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

Le parti si impegnano inoltre ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente Convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Articolo 19

Poteri sostitutivi

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente Convenzione, il ROI intima al GAL Pesca di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate, assegnando un termine congruo per adempiervi. Superato infruttuosamente il suddetto termine, l'OI può disporre la revoca delle attività in capo al GAL Pesca oggetto della presente Convenzione con interventi in via sostitutiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

Articolo 20

Integrazione e aggiornamento della Convenzione

Le parti si obbligano ad integrare o aggiornare la presente Convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Articolo 21

Rinuncia al finanziamento

In caso di rinuncia da parte del GAL Pesca all'attuazione della SSL, deve esserne data tempestiva comunicazione al RAdG. L'anticipazione eventualmente goduta, comprensiva di interessi se maturati, e non coperta da dichiarazione di spesa ritenuta ammissibile dovrà essere totalmente restituita.

Articolo 22

Revoca del finanziamento

Fermo restando quanto previsto per le irregolarità accertate, in caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAL Pesca degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle azioni o il raggiungimento degli obiettivi definiti nella SSL, ove il pregiudizio non venga sanato nel termine perentorio stabilito dal RAdG, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere, lo stesso potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi.

Qualora il GAL Pesca non rimborsi le quote di contributo pubblico richieste, si procederà alla escussione del titolo a garanzia prestato dal GAL Pesca e dagli eventuali beneficiari terzi.

Articolo 23

Trattamento dei dati

Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari.

Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dei Decreti Legislativi n. 196/2003 e n. 101/2018 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Ai sensi del predetto impianto normativo, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte.

Articolo 24

Disposizioni finali

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Per tutto quanto non contemplato nella presente Convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, oltre ai documenti attuativi del PN FEAMPA 2021-2027.

Articolo 25

Foro competente

Per ogni controversia conseguente alla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, lì _____

GAL Pesca

Il rappresentante legale

Organismo Intermedio

Il Referente dell'OI

ALLEGATI

ALLEGATO I – SSL